



08906-18

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

Composta da:

CAMERA DI CONSIGLIO
DEL 06/02/2018

GIACOMO PAOLONI
MAURIZIO GIANESINI
ANGELO COSTANZO
MIRELLA AGLIASTRO
ORLANDO VILLONI

- Presidente - Sent. n. sez.
301/2018
- Rel. Consigliere -

REGISTRO GENERALE
N.49949/2017

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

ARNONE GIUSEPPE nato il 06/02/1960 a AGRIGENTO
nel procedimento a carico di quest'ultimo

avverso l'ordinanza del 26/09/2017 del TRIB. LIBERTA' di CALTANISSETTA
sentita la relazione svolta dal Consigliere MAURIZIO GIANESINI;
lette/sentite le conclusioni del PG SIMONE PERELLI -

Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' del ricorso.

Udito il difensore

RITENUTO IN FATTO

1. Il Difensore di ARNONE Giuseppe ha proposto ricorso per Cassazione contro l'ordinanza con la quale il Tribunale di CALTANISSETTA, in sede di riesame, ha confermato il decreto 2 settembre 2017 con il quale il Giudice per le indagini preliminari della stessa città ha convalidato il sequestro preventivo disposto in via di urgenza dal Pubblico ministero di volantini relativi ad una "serata spettacolo", in riferimento ai reati di calunnia e di oltraggio a corpo politico, amministrativo o giudiziario.

2. Il ricorrente ha dedotto un unico motivo di ricorso con il quale ha lamentato la violazione di principi costituzionali in tema di libertà di stampa, tanto più che era stato disposto il sequestro preventivo di tutti i volantini e di tutte le pubblicazioni, per di più in assenza di qualsiasi accertamento circa la calunniosità delle accuse contenute negli stessi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto proposto per motivi manifestamente infodati, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 2.000,00 euro a favore della cassa delle ammende.

2. Va chiarito, in fatto, che l'oggetto del sequestro preventivo emesso in via di urgenza da parte del Pubblico ministero è costituito da volantini e da pubblicazioni con i quali l'indagato denunciava l'esistenza di una associazione per delinquere diretta dal Ministro degli Esteri e anche composta da membri della locale Procura della Repubblica, finalizzata alla commissione di reati fine costituiti da concussioni, corruzioni, calunnie, false testimonianza, abusi edilizio, sfruttamento del lavoro nero ed evasione fiscale".

3. Sul punto specifico della esistenza del "fumus commissi delicti", il ricorrente lamenta sostanzialmente che in meno di ventiquattro ore il Pubblico ministero di Caltanissetta che aveva disposto il sequestro avesse accertato la mancanza di fondamento delle accuse mosse e quindi la configurabilità dei reati di calunnia, e di oltraggio a corpo politico, amministrativo e giudiziario.

Il Tribunale ha però esaurientemente trattato la questione e ha osservato, in merito specifico al reato di cui all'art. 368 cod. pen. e al tema della consapevolezza della innocenza dei soggetti calunniati, che le accuse mosse dal ricorrente si rivolgevano contro coloro che avrebbero contribuito al suo arresto nel novembre del 2016, rendendo fondatamente sostenibile quindi, in ragione

delle modalità di esposizione della vicenda, dei suoi contenuti e del dichiarato intento vendicativo, la sussistenza del reato in questione.

Quanto poi al diverso reato di cui all'art. 342 cod. pen., il Tribunale ha avuto cura di osservare che la fattispecie restava concretata quando, come nel caso in esame, l'offesa è rivolta all' Ufficio nel suo complesso e non ai singoli membri della istituzione.

4. Analogo giudizio di completezza motivazionale va rivolto al tema del "periculum in mora", patentemente dimostrato nel caso in esame dalla evidente considerazione che la libera disponibilità di quanto sottoposto a sequestro poteva comportare l'ulteriore e più ampia diffusione delle notizie caluniose ed oltraggiose contenute nei volantini e nelle pubblicazioni sequestrate.

5. Il ricorrente sembra però svolgere osservazioni critiche sul tema specifico della sequestrabilità dei volantini e delle pubblicazioni in riferimento al principio di libera manifestazione del pensiero di cui all'art. 21 Cost. e a quelli indicati nella legislazione sulla stampa, in particolare nella legge 47/1948.

5.1 In realtà, il tema è trattato in termini assolutamente generici e asserivi sul punto specifico della affermazione apodittica ed immotivata di un generico diritto di critica non esaminato nei suoi necessari profili di verità e continenza espositiva e non tiene comunque conto della circostanza che, per un verso, la decisione a Sezioni Unite indicata nel ricorso, (Cass. Sez. Unite 29/1/2015 n. 31022, Fazzo, Rv 264090) non ha alcuna attinenza al caso in esame posto che la stessa tratta la questione della diffamazione commessa per via telematica e, dall'altro, i volantini e le correlative pubblicazioni costituiscono comunque cosa pertinente ai reati di calunnia e di oltraggio ex art. 342 cod. pen. sopra indicati e sono conseguentemente sicuro oggetto di sequestro preventivo per quanto indicato dall'art. 321 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 6 febbraio 2018.

Il Consigliere estensore

Maurizio GIANESINI

Il Presidente

Giacomo PAOLONI

